



TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **385/2019** promossa da:

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████
██████████, elettivamente domiciliato in VIA ██████████ CESENA presso il
difensore avv. ██████████

ATTORE- OPPONENTE

contro

ORA SOLUTION BANK S.P.A. CREDITO DI ROMAGNA S.P.A. (C.F. 03374640401), con il
patrocinio dell'avv. GAMBERINI ALBERTO, elettivamente domiciliato in Via Baccarini 60 48100
Ravenna presso il difensore avv. GAMBERINI ALBERTO

CONVENUTO- OPPOSTO

Il Giudice dott. Maria Cecilia Branca,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06/02/2020,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Letti gli atti e visionati i documenti,

Vista l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione avanzata da parte opposta,

Rilevato che parte opponente fonda la propria difesa sull'asserita nullità e/o inefficacia del contratto di mutuo del 21.03.2016 derivante dal carattere simulato dello stesso (sul punto, si vedano le conclusioni espresse in atto di citazione in opposizione),

Ritenuto che l'eccezione allo stato non possa considerarsi fondata né da un punto di vista processuale né da un punto di vista sostanziale; è infatti necessario e sufficiente rammentare in questa sede che la giurisprudenza prevalente ritiene sussistente il litisconsorzio necessario tra tutte le parti del negozio simulato qualora "l'accertamento della simulazione sia richiesto in via



principale” (così, Cass. Civ. sent. n. 13145 del 25 maggio 2017) e che, in ogni caso, la prova della simulazione involge tutti i soggetti, determinandosi quindi una necessaria indagine su un rapporto trilaterale e non più bilaterale;

Ritenuto che tutti detti aspetti, meramente enunciati dalla difesa di parte opponente senza che agli stessi sia conferito un idoneo supporto documentale, non siano in grado di far ritenere l’opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;

Visto l’art. 648 c.p.c.;

DICHIARA

Provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;

Vista la richiesta dei difensori,

ASSEGNA

I termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. , con decorrenza dalla comunicazione della presente ordinanza,

RINVIA

per l’ammissione dei mezzi di prova all’udienza del **24 settembre 2020, ore 10.00.**

Si comunichi.

Forlì, 18 febbraio 2020

Il Giudice

dott. Maria Cecilia Branca

